

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)

C.F. 00118800499

REPERTORIO N.11/2023-SPU

1) PROVINCIA DI LIVORNO

2) COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

3) I.I.S.S. "E. MATTEI" DI ROSIGNANO MARITTIMO

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA E I.I.S.S. "E. MATTEI" PER
L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE**

L'anno 2023 (duemilaventidue) il giorno del mese di

TRA

1. La PROVINCIA DI LIVORNO, con sede presso il Palazzo della Provincia, p.zza Civica n. 4 a Livorno, d'ora in poi Provincia, codice fiscale 80011010495, rappresentata da Dr. Anna Roselli, nata a Livorno, il 11/05/1958 e domiciliata per la carica ricoperta presso il Palazzo Provinciale, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio ma nella sua qualità di Funzionario P.O. apicale della PROVINCIA DI LIVORNO, giusta nomina effettuata con **Decreto Presidenziale n. 121 del 22/10/2021 avente ad oggetto "Conferimento incarico di responsabilità di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità della posizione organizzativa denominata "Cultura, Reti scolastiche, Museo, Patrimonio, Espropri" alla Dott.ssa Anna Roselli**, confermata e modificata con Decreto Presidenziale n. 64 del 1/06/2023 in "Servizio Museo e Reti Scolastiche".
2. Il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, d'ora in poi Comune, con sede in Rosignano M.mo (LI) Via dei Lavoratori, 21, codice fiscale 00118800499, rappresentato dalla Dr.ssa Simona Repole, nata a VIGANELLO (CH), il 06/15/1976 e domiciliata presso il Palazzo Comunale, li quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, Settore "Servizi alla Persona e all'Impresa", giusta i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente.
3. La Prof.ssa Daniela Tramontani, Dirigente Scolastico dell'IISS Mattei di Rosignano, nata a Rosignano Solvay (Livorno) il 15/07/1961, d'ora in poi "ISIS MATTEI", domiciliata per la carica ricoperta presso la Dirigenza del medesimo Istituto scolastico, posta in via della Repubblica 16, frazione Rosignano Solvay, la quale dichiara di intervenire al presente atto

di stipularlo non in proprio ma in qualità di rappresentante dell'Istituto ISIS E. Mattei, con sede in Via della Repubblica 16, Rosignano Solvay, C.F. 80000404491;

P R E M E S S O

CHE la Legge Regionale n. 21 del 27/02/2015 *"Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi"* detta norme tese a garantire l'uso pubblico delle palestre di proprietà degli Enti pubblici, anche in orario extrascolastico, attraverso una distribuzione tra le Associazioni Sportive degli impianti sportivi pubblici presenti sui territori;

CHE con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 29/10/2018 è stato approvato il nuovo "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO – Legge regionale 27 febbraio 2015, n.21", attraverso il quale la Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri generali determinati dai relativi Consigli Scolastici, disciplina d'uso, in orario extrascolastico, delle palestre scolastiche di sua competenza da parte di terzi, onde garantire alla più ampia collettività locale la fruizione degli impianti che, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curricolare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra – curriculari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto in fase di programmazione educativa;

CHE la Provincia opera per armonizzare i rapporti tra i Comuni, gli Istituti Scolastici e le Società Sportive al fine di garantire un idoneo ed equilibrato uso pubblico delle palestre di propria competenza per la promozione della pratica sportiva promossa dalle Società/Organismi di cui alla L.R. 21/2015;

CHE in ogni caso risulta sempre prioritario interesse garantire alle Istituzioni scolastiche il corretto svolgimento delle attività didattiche curricolari e di gruppo sportivo secondo i calendari annuali approvati dai competenti organi di istituto;

CHE la Provincia di Livorno è proprietaria della palestra afferente al complesso scolastico ITI Mattei - via della Repubblica, 16;

CHE il Comune di Rosignano M.mo, con atto di Convenzione del 23/02/1998, in forza di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della legge 23 del 11/01/1996, ha trasferito in uso gratuito ed a tempo indeterminato alla Provincia di Livorno il complesso scolastico IPSIA Alberghiero – via della Repubblica, 21, pur rimanendo l'immobile in proprietà del Comune;

CHE come disciplinato all'art. 5 della Convenzione del 23/02/1998, la palestra afferente il complesso scolastico IPSIA Alberghiero è da considerarsi parte integrante dell'edificio oggetto di trasferimento;

CHE l'art. 5 della Convenzione del 23/02/1998 prevede che sia garantito l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle società sportive che già ne usufruivano, salvo nuove e diverse modalità da concordare;

CHE ai sensi dell'Art.1 del sopracitato Regolamento provinciale la Provincia può addivenire ad una Convenzione con i singoli Comuni sul cui territorio sono collocate le palestre, per una gestione ottimale ed efficiente delle strutture sportive;

CHE il Comune ha interesse a disporre delle strutture sportive di proprietà e nella disponibilità della Provincia sotto riportate, al di fuori dei giorni e degli orari di uso scolastico,

1. Palestra ITI "E. Mattei"
2. Palestra ex IPSIA - Alberghiero

per la soddisfazione dei bisogni di allenamento e addestramento nelle diverse discipline sportive da parte dei cittadini organizzati in gruppi, associazioni e società sportive;

CHE la Provincia di Livorno, in qualità di titolare dei beni oggetto della presente convenzione, già assegnati in gestione alla Dirigenza Scolastica degli Istituti di cui sopra, ha preventivamente espresso il proprio assenso ad autorizzare la fruizione delle indicate strutture sportive in orario extra scolastico da parte del Comune previa definizione delle relative modalità gestionali;

CHE, parimenti, il Dirigente Scolastico comparente assegnatario delle strutture provinciali, si è reso disponibile, nelle more della normativa scolastica vigente per l'assicurazione del servizio pubblico essenziale di istruzione, a concedere l'uso di questi impianti sportivi sopra specificati al Comune, nei giorni e nelle ore che non interessano la scuola, previa definizione delle condizioni e delle modalità di utilizzo;

Richiamati:

- la L. R.T. n.21 del 27/02/2005 in tema di disciplina per la gestione e l'utilizzo delle strutture sportive degli Enti Pubblici;
- il "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO", approvato con Delibera del C.P. n.37 del 29/10/2018;

Rilevato che si è stabilito di addivenire, in data odierna, alla stipulazione della presente convenzione volta a disciplinare i rapporti tra le parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Uso da parte del Comune delle palestre scolastiche

La Provincia, acquisito il parere favorevole dell'Istituto scolastico ISIS Mattei, concede in uso al Comune le palestre scolastiche nella propria disponibilità, nello stato di fatto e di diritto che risulta al momento della stipula del presente atto, denominate:

- Palestra ITI "E. Mattei", sita in Rosignano Solvay via della Repubblica n. 16,
- Palestra Ex IPSIA, sita in Rosignano Solvay, via Repubblica n. 21,

allo scopo di consentire lo svolgimento di attività sportive in orario extra scolastico da parte di cittadini organizzati in gruppi, associazioni e società sportive.

Costituiscono parte integrante delle strutture gli arredi e le attrezzature ivi presenti. Tali beni dovranno essere mantenuti, per l'intera durata della concessione, in perfetto stato di utilizzo e di manutenzione, rinnovati in caso di eventuali danni verificatisi nel periodo di utilizzo e riconsegnati alla Provincia, alla scadenza della convenzione, unitamente alla struttura.

Analogamente, la struttura dovrà essere mantenuta in perfetto stato e riconsegnata in condizioni del tutto analoghe a quelle della consegna.

Le parti danno atto che le palestre scolastiche sono sprovviste di certificato di prevenzione incendi, ma che l'art.5 comma 5 della L. n.14 del 24/02/2023 (Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 29/12/2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) ha prorogato i tempi per l'adeguamento degli istituti scolastici alla normativa antincendi, fissando la nuova scadenza al 31/12/2024, fatta salva l'applicazione di misure gestionali di mitigazione del rischio che saranno individuate con decreto del Ministero dell'interno con il Ministero dell'Istruzione, e ferme restando altresì le prescrizioni di cui al D.lgs. n.81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli aspetti gestionali.

ART. 2

Durata

La presente convenzione decorre dall'anno scolastico 2023-24 ed avrà durata di anni tre con scadenza il 30/06/2026.

Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere rinnovata a seguito di accordo tra le parti ed adozione di appositi atti.

Il rinnovo sarà subordinato alla verifica di:

- comportamento tenuto dalle parti nella gestione ed il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione;
- inesistenza di una più concreta e proficua utilizzazione degli immobili.

ART. 3 Canone

Per l'utilizzo degli impianti il Comune non deve nessun tipo di canone.

ART. 4 Tempi di utilizzo delle strutture

Palestre Provinciali

Per quanto riguarda gli impianti, questi resteranno a disposizione del Comune nella misura di n. 50 (cinquanta) ore settimanali complessive per ciascun anno solare di vigenza della presente convenzione, che sarà suddiviso in due periodi d'uso, definiti come sotto indicato:

1. periodo scolastico: l'utilizzo delle strutture sportive da parte del Comune sarà possibile in giorni ed orari (dalle ore 17,00 alle 23,00) non occupati dalle attività scolastiche, curricolari, non curricolari, organizzative o complementari, ai sensi del Regolamento cui al DPR n. 567/96, secondo:

- Cicli orari giornalieri e settimanali da definire annualmente all'apertura di ciascun anno scolastico, o successivamente in caso di sopravvenute necessità scolastiche con l'impegno, in tal caso, di darne immediata notifica al comune;
- per l'intero orario giornaliero, nei giorni di domenica, festivi e di vacanza scolastica;

2. periodo non scolastico: le complessive 50 (cinquanta) ore settimanali potranno essere distribuite secondo le necessità del Comune, e comunque sempre in accordo con l'Istituto scolastico e la Provincia, dal termine dell'anno scolastico in tutti i giorni, per l'intero orario giornaliero, escluso il periodo di eventuale manutenzione straordinaria dell'impianto, comunicato dalla Provincia all'Ente entro il mese di maggio e in caso di inderogabili e successive esigenze, non appena la Provincia o l'Istituto scolastico ne siano a conoscenza, specificando che, di norma, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere programmati previa informazione ai soggetti sottoscrittori della presente convenzione.

I periodi d'uso saranno programmati dal Comune, nell'ambito delle disponibilità sopra dette, impegnandosi a non destinarle a scopi diversi o contrari alla legge; i cicli orari settimanali d'uso saranno comunicati alla Provincia di Livorno ed all'Istituto dal Servizio competente alla gestione degli impianti sportivi, in tempo reale, secondo la seguente periodizzazione annuale:

- orario d'uso relativo al periodo scolastico:
- entro l'inizio dell'anno scolastico, con un programma d'uso da definirsi "orario definitivo", ovvero dal 15/09 al 31/07 di ogni anno;
- orario d'uso relativo al periodo non scolastico:
- entro il termine dell'anno scolastico, con un programma da definirsi "orario estivo", che avrà termine entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, ovvero dal 31/07 al 31/08 di ogni anno;

Eventuali modifiche relative a quanto programmato saranno comunicate preventivamente.

L'Istituto si impegna a comunicare al Comune la sospensione dell'utilizzo delle palestre, all'interno della programmazione di cui sopra, per la realizzazione di eventuali attività scolastiche straordinarie, con un preavviso di almeno una settimana.

L'Istituto scolastico dovrà garantire l'accesso alla palestra per la pratica sportiva in orario extra scolastico.

L'uso delle strutture oggetto della presente convenzione, non deve in alcun modo creare ostacolo allo svolgimento dell'attività didattica.

ART. 5 Modalità di gestione

Palestre Provinciali

Il Comune, all'interno dell'orario assegnato, assume la responsabilità delle strutture e del loro mantenimento con facoltà di darle in gestione a terzi esclusivamente al fine di assicurarne la fruizione da parte della collettività mediante l'accesso di gruppi, associazioni, enti ed

organizzazioni sportive per lo svolgimento di attività sportive compatibili con le caratteristiche degli impianti, sulla base di specifici programmi d'uso.

Per ciascun impianto deve essere individuato un soggetto incaricato della conduzione secondo criteri e modalità di cui al Regolamento sulle modalità di uso delle palestre scolastiche della Provincia di Livorno, approvato con Delibera C.P. n.37 del 28.10.2018

ART. 6

Obblighi e responsabilità a carico delle parti

Le parti, reciprocamente e così come di seguito specificato, si obbligano a provvedere, direttamente o per mezzo del soggetto gestore/incaricato della conduzione degli impianti, a:

Provincia, Comune, IISS MATTEI :

- garantire la fruibilità delle strutture come concordato;
- fornire e mantenere efficienti i locali e le attrezzature fisse, ivi comprese quelle di pallavolo;

Provincia, Comune, IISS MATTEI

- osservare e far osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni, infortuni ed incendi, l'igiene e la sanità e quanto attinente al godimento delle cose affidate in concessione, impegnandosi ad ottemperare a propria cura e spese a tutte le prescrizioni disposte al riguardo della Pubblica Autorità;

Comune, Istituto scolastico:

- custodire gli impianti e le aree di pertinenza nei periodi e negli orari di utilizzo;
- pulire gli impianti ed aree di pertinenza dopo l'utilizzo giornaliero con proprio personale, proprie attrezzature e materiali di pulizia;
- provvedere, per quanto concerne il proprio utilizzo ordinario e straordinario, alla copertura di tutti gli oneri correlati, nessuno escluso;
- sede ITI Liceo Via della Repubblica 16 – per quanto riguarda locali da destinare al deposito di attrezzature la sede non dispone di locali idonei;
- Sede ex IPSIA – Alberghiero Via della Repubblica 21 – per esigenze di vigilanza degli alunni, in relazione alla palestra del plesso ex IPSIA – Alberghiero, il locale magazzino a disposizione delle società sportive sarà quello raggiungibile dalle scale al P.1°, mentre la scuola utilizzerà il locale al piano terra;
- Inoltre per la sede ex IPSIA il servizio igienico al piano terra presso la palestra è a servizio sia dell'utenza scolastica che dell'utenza delle associazioni sportive.

Comune:

- Assumere a proprio carico tutti i danni, da chiunque causati nei periodi e negli orari concessi, sia all'uso dei locali che delle proprie attrezzature che possano derivare a persone o a cose;
- Rifondere gli eventuali danni causati agli impianti ed alle attrezzature durante l'esercizio delle attività sportive programmate nei periodi e negli orari concessi, riservandosi il diritto di rivalsa nei confronti del gestore e dell'utente eventualmente responsabile del danno o del disagio causato;

inoltre:

Il Comune solleva la Provincia di Livorno e IISS MATTEI da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo delle strutture nei periodi e

negli orari concessi, assumendosi ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio;

Le parti declinano ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

Il Comune per mezzo del proprio gestore incaricato e l'Istituto Scolastico per mezzo del proprio personale, si impegnano a verificare, prima e dopo ciascun giorno di utilizzo, lo stato di conservazione del bene; a riporre ordinatamente il materiale eventualmente utilizzato nei locali e nelle pertinenze delle strutture. In conseguenza di eventuali anomalie riscontrate, entrambe le parti inoltreranno, se del caso, opportuna segnalazione rispettivamente, all'Istituto scolastico o al Comune, U.O. Patrimonio.

Le strutture oggetto della presente convenzione dovranno essere restituite alla Provincia nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna, salvo il normale deterioramento per effetto d'uso, valutato contestualmente alla sommatoria degli utilizzi promossi, autorizzati e realizzati dagli Enti proprietari.

E' fatto divieto di effettuare qualsiasi modifica all'immobile.

Eventuali inadempimenti alla presente convenzione devono essere contestati per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione decorso inutilmente il quale ciascuno degli Enti avrà facoltà di risolvere il presente accordo senza che l'altro possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o indennizzi.

ART. 7

Esclusioni

Sono esclusi dall'uso comune:

- le attrezzature sportive di proprietà dell'Istituto scolastico ed i locali dove queste sono conservate che, comunque, saranno mantenuti inaccessibili a cura del personale dell'Istituto;
- le attrezzature sportive di proprietà delle società sportive.

ART. 8

Cause di sospensione e risoluzione della convenzione

La presente convenzione potrà essere temporaneamente sospesa in ogni momento previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata dell'Istituto o per esigenze insindacabili della Provincia di Livorno, con limitazione ai casi di sopravvenute urgenti ed improrogabili necessità pubbliche o didattiche.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di manifestazioni o eventi particolari, di avere la disponibilità della struttura previa comunicazione da inoltrare con congruo anticipo alla Provincia ed all'Istituto Scolastico, tenuto conto che ad oggi le strutture non sono munite di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e pertanto non possono essere svolte competizioni o manifestazioni con presenza di pubblico.

La risoluzione anticipata per le parti che intervengono, debitamente sostenuta da motivi d'utilità pubblica o didattica, e non in contrasto con le disposizioni normative cui alla premessa in tema di utilizzo delle attrezzature e dei locali scolastici, dovrà pervenire per mezzo di PEC, almeno 1 (uno) mese prima della interruzione e comunque in tempo utile per la restituzione della struttura.

Il recesso dalla convenzione, per palesi inadempienze delle parti, è comunicato con lo stesso metodo cui al punto precedente e potrà avvenire in qualsiasi momento, con decorrenza immediata.

ART. 9

Spese di gestione

Sono a carico della Provincia di Livorno tutte le spese relative alle forniture di acqua, energia elettrica, riscaldamento, fermo restando che sarà fissato dallo stesso Ente un contributo forfettario annuale più oltre specificato.

Saranno a carico dei soggetti fruitori delle palestre gli oneri relativi alla pulizia sia interna che, dove previsto, esterna e delle eventuali linee telefoniche.

Nel caso di uso delle palestre provinciali in orario extrascolastico da parte delle associazioni/società sportive individuate dal Comune sarà previsto ed erogato direttamente alla Provincia dalle associazioni medesime, un rimborso forfettario annuale di €. 300,00 per ogni palestra.

E' altresì a carico della Provincia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto della presente convenzione.

Le Associazioni che gestiscono le palestre dovranno segnalare al Comune gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari, al fine di concordare con la Provincia le modalità di intervento, anche attraverso il concorso delle Associazioni medesime, nella realizzazione degli stessi.

In merito alle modalità di richiesta di orari straordinari/aggiuntivi di riscaldamento/acqua, il Comune e/o le Associazioni assegnatarie dovranno far pervenire, di volta in volta, alla Provincia di Livorno "Servizio Efficientamento del Patrimonio" la suddetta richiesta. Le richieste dovranno pervenire con congruo anticipo, ovvero almeno cinque giorni lavorativi prima della data per la quale è previsto lo svolgimento/uso straordinario dell'impianto sportivo.

ART. 10 Controversie

Eventuali controversie che potessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno analizzate da una commissione, che sarà istituita allo scopo e sarà così formata:

- un rappresentante del Comune;
- un rappresentante dell'Istituto scolastico;
- un rappresentante della Provincia.

ART. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre normative vigenti in materia.

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata sono ripartite in egual misura (50%) tra Provincia e Comune che accettano di sostenerle.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n°131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

La Dirigente Incaricata della Provincia di Livorno

La Dirigente Incaricata del Comune di Rosignano Marittimo

La Dirigente Scolastica dell'Istituto "I.S.I.S. "E. MATTEI""
